



Al Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il decreto di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 15 del 29 gennaio 2015, il cui estratto è stato pubblicato in G.U. n. 27 del 7 marzo 2015, relativo al progetto "Modifica gestionale della raffineria SARPOM di San Martino di Trecate" della S.A.R.P.O.M. s.r.l. (Società a responsabilità limitata Raffineria italiana olii minerali);

VISTO il decreto ministeriale n. 170 del 13 giugno 2016 di modifica del citato decreto n. 15 del 29 gennaio 2015;

VISTO il decreto n. 277 del 4 ottobre 2018 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. 15 del 29 gennaio 2015 e successive modificazioni, che ha disposto la perdita di efficacia di alcune prescrizioni VIA (prescrizioni di cui alla sezione A) del decreto n. 170 del 13 giugno 2016 nonché di tutte le prescrizioni AIA (prescrizioni di cui alla sezione B);

VISTA l'istanza prot. 201/2017 dell'11 maggio 2017, acquisita con prot. 11083/DVA del 12 maggio 2017, presentata dalla S.A.R.P.O.M. s.r.l., per il riesame del predetto decreto ministeriale n. 15 del 29 gennaio 2015, come modificato dal decreto ministeriale n. 170 del 13 giugno 2016, in termini di modifica del quadro prescrittivo relativo al progetto "Raffineria SARPOM di San Martino di Trecate";

VISTA la nota prot. 17599 del 14 giugno 2017, acquisita al prot. 13997/DVA del 14 giugno 2017, con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, considerato l'oggetto dell'istanza prot. 201/2017 dell'11 maggio 2017 della S.A.R.P.O.M. s.r.l., ha

comunicato di non intervenire nella relativa istruttoria tecnica atteso che la suddetta istanza non riguarda il quadro prescrittivo di competenza;

VISTO il parere n. 2937 del 1° febbraio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS recante l'aggiornamento del quadro prescrittivo del decreto n. 15 del 29 gennaio 2015 e successive modificazioni, alla luce dell'emanazione della nuova autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto n. 277 del 4 ottobre 2018;

VISTA la nota prot. 4568/DVA del 22 febbraio 2019 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di integrare il proprio parere al fine di aggiornare tutte le condizioni ambientali VIA vigenti, comprese quelle di cui alla sezione D, del paragrafo 1.1, dell'allegato 1, del decreto n. 15 del 29 gennaio 2015, e successive modificazioni, e le relative modalità di attuazione;

ACQUISITO il parere n. 3084 del 19 luglio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che sostituisce il precedente parere n. 2937 del 1° febbraio 2019, con il quale, nell'aggiornare i quadri prescrittivi di cui alla sezione A e alla sezione D, del paragrafo 1.1, dell'allegato 1, del decreto n. 15 del 29 gennaio 2015 e successive modificazioni, la Commissione ha fatto salve "le ulteriori determinazioni della Regione Piemonte";

PRESO ATTO che, con parere n. 3084 del 19 luglio 2019, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che il quadro prescrittivo del decreto n. 15 del 29 gennaio 2015, e successive modificazioni, dovesse essere aggiornato alla luce dell'emanazione del decreto n. 277 del 4 ottobre 2018 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale della raffineria SARPOM di S. Martino di Trecate;

ACQUISITA la nota prot. 5198/2020 del 20 gennaio 2020, al prot. 3995/MATTM del 24 gennaio 2020, con cui la Direzione ambiente, energia e territorio della Regione Piemonte ha fornito il parere in merito all'aggiornamento del quadro prescrittivo del decreto n. 15 del 29 gennaio del 2015, e successive modificazioni, relativo alle prescrizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 27/7444 del 15 aprile 2014;

VISTA la nota prot. 38071 del 25 maggio 2020 con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di valutare le osservazioni del proponente sul parere n. 3084, di cui alla nota prot. 70 del 4 febbraio 2020, acquisita al prot. 15289/MATTM del 2 marzo 2020, aventi ad oggetto le motivazioni per la richiesta dello stralcio delle prescrizioni della Regione Piemonte indicate nel decreto n. 15 del 29 gennaio 2015;

ACQUISITO il parere integrativo n. 6 del 23 settembre 2020, al prot. 77184/MATTM del 2 ottobre 2020, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto non più necessario mantenere le prescrizioni di cui al parere espresso dalla Regione Piemonte, con deliberazione di Giunta del 15 aprile 2014, nel quadro prescrittivo di cui al decreto ministeriale n. 15 del 29 gennaio 2015, per le motivazioni ivi rappresentate;

VISTA l'istanza di proroga - avanzata sul medesimo progetto dalla S.A.R.P.O.M. s.r.l. con nota prot. 623 del 23 dicembre 2019, acquisita al prot. 33504/MATTM del 23 dicembre 2019 – del termine entro cui realizzare il progetto di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 15 del 29 gennaio 2015 e successive modificazioni, per un periodo non inferiore a 5 anni, e la documentazione tecnica allegata contenente l'aggiornamento del contesto ambientale e del patrimonio culturale di riferimento;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 190 del 26 febbraio 2021, al prot. 21887/MATTM del 3 marzo 2021, favorevole, con alcune precisazioni, alla proroga del provvedimento di VIA emanato con decreto n. 15 del 29 gennaio 2015, come modificato dai decreti n. 170 del 13 giugno 2016 e n. 277 del 4 ottobre 2018;

CONSIDERATO che in detto parere n. 190 del 26 febbraio 2021 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

- a) ha valutato che, nel periodo intercorrente tra l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale e la presentazione della domanda di proroga, gli aspetti ambientali di riferimento non hanno subito modifiche tali da richiedere una nuova procedura di valutazione di compatibilità ambientale e che, pertanto, si possono ritenere confermate le analisi e le valutazioni già effettuate in merito al progetto di che trattasi;
- b) ha precisato che l'espressione favorevole alla proroga deve intendersi riferita "limitatamente alla parte residua delle prescrizioni tuttora vigenti e/o ancora da confermare, da traslare, nell'ambito di apposito procedimento di riesame dell'AIA, all'interno della stessa autorizzazione integrata ambientale";

ACQUISITO il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota. prot. n. 13419 del 23 aprile 2020, al prot. 29028/MATTM del 24 aprile 2020, recante modifiche e precisazioni dettate dalla intervenuta riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTA la nota prot. 46724/MATTM del 4 maggio 2021, con la quale la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo comunica alla Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura l'intenzione di proporre ai Ministri competenti uno schema di decreto di compatibilità ambientale unico comprendente le determinazioni relative ad entrambi i procedimenti, vale a dire sia la modifica del quadro prescrittivo, sia la proroga del decreto di compatibilità ambientale n. 15 del 29 gennaio 2015 e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 15497 del 7 maggio 2021, acquisita al prot. 4956/MATTM dell'11 maggio 2021, con cui il Ministero della cultura, in riscontro alla suddetta nota del 4 maggio 2021, comunica di non ravvisare motivi ostativi all'accoglimento della proposta di uno schema di decreto di compatibilità ambientale unico, rappresentando al contempo le intervenute modifiche di cui alla legge 22 aprile 2021, n. 55, di cui si dovrà tener conto nel presente decreto;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri, che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere n. 3084 del 19 luglio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 16 pagine, relativo alla istanza di riesame del decreto di compatibilità ambientale n. 15 del 29 gennaio 2015;
- b) il parere integrativo n. 6 del 23 settembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 6 pagine;
- c) il parere positivo n. 190 del 26 febbraio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, relativo all'istanza di proroga della validità del decreto di compatibilità ambientale n. 15 del 29 gennaio 2015, costituito da n. 8 pagine;
- d) il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. n. 13419 del 23 aprile 2020, relativo all'istanza di proroga della validità del decreto di compatibilità ambientale n. 15 del 29 gennaio 2015, costituito da n. 10 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sull'istanza di proroga del termine dell'efficacia del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato nella riformulazione conseguente agli esiti dell'istanza di revisione del quadro prescrittivo del decreto ministeriale n. 15 del 29 gennaio 2015 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto n. 15 del 29 gennaio 2015 e successive modificazioni)

1. Il quadro delle condizioni ambientali di cui alla sezione A del decreto n. 15 del 29 gennaio 2015, come già modificato dal decreto n. 170 del 30 giugno 2016 e dal decreto n. 277 del 4 ottobre 2018, viene riformulato nei termini indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3084 del 19 luglio 2019, come integrato dal parere n. 6 del 23 settembre 2020.
2. Il quadro delle condizioni ambientali di cui alla sezione C del decreto n. 15 del 29 gennaio 2015, posto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è da ottemperare con le modifiche e le precisazioni dettagliate nel parere espresso con nota prot. n. 13419 del 23 aprile 2020.

Art. 2

(Proroga dei termini)

1. Il termine entro cui realizzare il progetto "Modifica gestionale della raffineria SARPOM di San Martino di Trecate" della S.A.R.P.O.M. s.r.l. di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 15 del 29 gennaio 2015, come modificato dal decreto n. 170 del 30 giugno 2016 e dal decreto n. 277 del 4 ottobre 2018 e da quanto stabilito all'art. 1 del presente decreto, è prorogato, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legislativo, n. 152 del 2006, per 5 anni e, pertanto, fino al 7 marzo 2025.
2. Ai sensi di quanto disposto all'art. 2, comma 1, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine ivi indicato, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è comunicato alla S.A.R.P.O.M. s.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Piemonte e a ISPRA.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica di cui all'art. 3, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i suddetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 3, comma 3.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Dario Franceschini